

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il [decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#) ha modificato il [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Decreto trasparenza), introducendo una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, equivalente al *Freedom of Information Act* (FOIA), vigente negli ordinamenti anglosassoni.

Chi può esercitarlo

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da **chiunque**, indipendentemente dall'essere cittadino o residente in Italia, ovvero dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.

Oggetto e limiti

Possono essere oggetto di accesso civico generalizzato i **dati, le informazioni e i documenti** detenuti dall'Amministrazione, per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione, nel rispetto di alcuni **limiti** posti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti, richiamati all'art. 5-bis del decreto n. 33/2013.

Non è necessario **motivare** la richiesta, ma devono essere identificati in modo chiaro ed univoco i dati, documenti ed informazioni cui si intende accedere.

Nel caso di richieste inerenti **informazioni**, sono **accessibili** solo quelle che derivano dalla rielaborazione già effettuata dall'Amministrazione di dati detenuti dalla stessa e contenuti in distinti documenti.

L'Ente provvederà ad adottare un **regolamento** volto a disciplinare l'accesso civico generalizzato agli atti, ai dati e alle informazioni in proprio possesso.

Modalità di presentazione dell'istanza

L'**istanza** può essere presentata all'**Automobile Club** tramite il seguente [modulo](#), osservando le seguenti modalità: presentazione diretta al protocollo, posta ordinaria, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata.

I riferimenti sono indicati in fondo alla pagina [accesso civico](#) del sito istituzionale

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato e, salvo che sia consegnata direttamente o inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere corredata da copia semplice del **documento di identità** del richiedente.

Costi

Il rilascio di dati, documenti o informazioni in formato elettronico o cartaceo è **gratuito**, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali, nonché, in caso di richiesta di copia conforme all'originale, una marca da bollo ogni quattro pagine, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Termini ed esito del procedimento

L'Amministrazione decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato **entro trenta giorni** dalla presentazione.

L'Amministrazione, se valuta che l'istanza di accesso civico generalizzato possa incidere su interessi privati di soggetti **controinteressati**, ne dà comunicazione agli stessi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica (per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla medesima richiesta di accesso; il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dell'interessato; l'Amministrazione quindi provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

In caso di **accoglimento**, l'Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Qualora vi sia stata **opposizione** del controinteressato, deve essere data comunicazione prima a quest'ultimo e, decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di questi, i dati o documenti possono essere trasmessi al richiedente.

Tutela

Qualora l'Amministrazione ritardi o ometta di rispondere nei termini previsti dalla legge, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, l'istante può presentare **richiesta di riesame** al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - tramite e-mail e posta elettronica certificata - che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.

Il RPCT deve sentire il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della "protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia". Il Garante si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, durante i quali è sospeso il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT.

Avverso la decisione del Servizio ovvero, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, l'istante può proporre **ricorso giurisdizionale** al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Fonti di riferimento

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*

Delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016, *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*

[Modulo di istanza](#)